

adresser ces réclamations, dont faisait mention tout à l'heure monsieur le ministre. Mais aujourd'hui tout va changer, et ils comprennent eux-mêmes que leur position va être déplorable. Car, à propos de cette augmentation de causes, amenée par le changement de procédure, que monsieur le ministre me permette de lui dire, qu'en comparant la loi proposée sur la réorganisation de la magistrature avec la loi actuelle, je ne sais comment le nombre des causes augmentera dans une proportion telle à donner aux huissiers des bénéfices aussi grands qu'il l'espère. La loi sur la réorganisation de la magistrature réduit le nombre des chambres civiles dans la plupart des Cours d'appel.

Or, malgré une célérité un peu plus grande dans la marche des affaires, célérité que selon moi on exagère au reste beaucoup trop, je ne crois pas que la différence entre le nombre actuel des causes et celui qu'amènera la mise en activité du Code de procédure, soit assez forte pour dédommager les huissiers du préjudice qu'on leur porte par la loi actuelle.

Car, retenez bien, messieurs, qu'il n'y a que ces causes qui puissent rapporter quelque chose aux huissiers ; chacun sait, en effet, que les causes criminelles sont presque toujours de nature à ne leur donner aucun profit.

Ainsi, que la Chambre ne se fasse pas illusion à cet égard, qu'elle ne croie pas que la position de ces employés, avec les 400 francs qu'on veut leur allouer, soit aussi avantageuse que monsieur le ministre de la justice vient nous la dépeindre.

Lorsqu'on en viendra à la votation de l'article qui a trait à cette difficulté, je me réserve de présenter une proposition formelle pour améliorer la position de cette classe d'employés, sur le sort desquels nous allons nous prononcer.

En attendant je laisse terminer maintenant l'incident qui a été soulevé entre monsieur le ministre et l'honorable monsieur Sineo, espérant que la Chambre voudra bien m'écouter après sa décision.

**NAYTANA, relatore.** La Commissione non può accettare la proposta degli onorevoli Sineo e De Viry, perchè essa trovò sin da principio questa proposta inaccettabile. La ragione principale consiste nella disposizione dell'articolo 1102 del Codice di procedura civile, il quale non credeva potersi variare, nè menomamente abrogare nella legge che dava attribuzioni e stipendi agli uscieri ; la seconda ragione si è la convenienza ; questa convenienza esige che tutti gli uffiziali dipendenti da un dato tribunale o giudicatura siano sotto gli ordini e la sorveglianza di quegli impiegati che loro presiedono ; per il che se gli uscieri delle Corti, a modo di dire, di cassazione o d'appello o dei tribunali, potessero impiegarsi in affari riguardanti altre Corti o tribunali, ne avverrebbe che quegli che esercita la sorveglianza e che deve dirigere i medesimi si vedrebbe talvolta privato del ministero di questi uscieri ; talvolta essi saranno veramente impiegati e talvolta potrebbero allegare di essersi occupati a spedire affari riguardanti altre Corti e tribunali, e nol saranno in verità. Con queste asserzioni si potrebbe dagli uscieri eludere la vigilanza del superiore immediato e portare l'abbandono e la confusione nei propri affari.

Queste sono le principali ragioni che indussero la Commissione a non ammettere la concorrenza nelle funzioni degli uscieri delle Corti, tribunali o giudicature ed a dover esigere che questi uscieri debbano disimpegnare le funzioni che riguardano le competenze delle Corti e tribunali o giudici di mandamento cui sono rispettivamente addetti. Nè la ragione di concorrenza e l'altra della maggiore facilità che si presta agli amministrati potevano muovere in contrario senso la

Commissione ; la concorrenza è buona in tutto ciò che non riguarda obblighi speciali, ma quando essa può essere d'ostacolo agli obblighi ed impegni che debbono soddisfarsi, allora questa concorrenza non può valutarci ; neppure poi la maggior facilità che possono avere gli amministrati nel disimpegno dell'opera può valere, giacchè, presupposto, come è statuito nell'articolo 1, che ciascheduna Corte o tribunale o giudicatura debba avere uscieri che siano al rispettivo servizio, ne ridonda che con quest'articolo si sia già provveduto ai bisogni dei litiganti, e che perciò ancora non possa ammettersi la proposta dei deputati Sineo e De Viry.

**SINEO.** Vi è un errore nelle osservazioni dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole relatore. L'articolo 1102 del Codice di procedura civile non provvede a tutti i casi da me accennati. Primieramente questo articolo non concerne gli uscieri di Cassazione, come neanche gli uscieri delle Corti di appello, giacchè nel Codice di procedura si chiama tribunale il tribunale e Corte la Corte, e i tribunali non sono che quelli di prima istanza ; e ristretta la disposizione di quell'articolo agli uscieri dei tribunali, stanno gli inconvenienti da me accennati per gli uscieri delle Corti di cassazione e di appello ; ma specialmente per i primi.

Prego la Camera di seguirmi un momento in questa dimostrazione. Il magistrato di cassazione ha giurisdizione sui ricorsi che vengono da tutte le parti dello Stato ; vede dunque la Camera che gli uscieri addetti a quel magistrato, abitando in Torino, non possono esercitare il loro uffizio che sopra una minima frazione degli affari che vengono al magistrato, cioè sopra gli affari che si spediscono in favore di una popolazione di cinque milioni circa di abitanti, non avranno lavoro che in proporzione di una popolazione di 160,000 anime circa.

Cessa davanti a questo fatto l'applicazione di ciò che diceva l'onorevole relatore, che ciascun usciere debba essere sorvegliato dal corpo a cui appartiene per gli atti dipendenti da quel corpo. Vede la Camera che una menoma frazione degli atti dipendenti dal magistrato di cassazione potrà essere esercitata dagli uscieri addetti a questo magistrato. Non trovate alcun inconveniente che un usciere di mandamento intimi un ricorso in Cassazione fuori del territorio di Torino, sebbene quest'usciera sia lontano dalla sorveglianza del corpo davanti al quale deve agitarsi la causa. Non v'è dunque alcun argomento che si possa trarre dalla sorveglianza del magistrato di Cassazione. Neanche sussiste l'argomento addotto dall'onorevole guardasigilli e desunto dall'accordo che esiste tra esso e la Commissione nel determinare una diversa cauzione secondo il luogo in cui abita l'usciera. È erroneo il credere che la diversità della cauzione possa essere determinata dalla diversa natura degli affari che saranno affidati ad un usciere. Non ve ne è alcuna il quale possa avere tanta diversità di affari (non esclusi i più importanti) come l'usciera addetto ad una giudicatura di mandamento, perchè qualunque ricorso in Cassazione, come in Appello ed in prima istanza può essere intimato da lui.

La diversità della cauzione è determinata dalla verosimiglianza che questo usciere avrà un minor numero di affari, e dalla difficoltà di trovare in un piccolo comune uscieri che siano disposti a prestare una cauzione ragguardevole. Siccome è necessario che almeno in ciascun capoluogo di mandamento vi siano uscieri, così è d'uopo agevolare il modo di averli.

Per queste ragioni si è ammessa una diversità nella cauzione che si presta, ma questa non dipende dalla diversa natura degli affari, perchè, secondo il progetto del Ministero, un usciere di mandamento può intimare un ricorso in Cas-